



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER La valorizzazione
delle attività agro-
alimentari
tradizionali locali.
Istituzione della
de.co. denominazione
comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 17.02.2009.

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Istituzione del Registro De.Co.	3
Art. 3 – Iscrizione nel Registro	3
Art. 4 – Responsabile del procedimento.....	4
Art. 5 – Utilizzo del marchio De.Co.....	4
Art. 6 – La struttura organizzativa	5
Art. 7 – Iniziativa comunale	5
Art. 8 – Le tutele e le garanzie	5
Art. 9 – Le attività di coordinamento.....	5
Art. 10 – Promozione di domande di registrazione ufficiale.....	5
Art. 11 – Sanzioni.....	5
Art. 12 – Norme finali	6

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Torri di Quartesolo, d'ora innanzi "Comune", ai sensi della normativa vigente, individua tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
2. Il Comune, per le suddette finalità, assume iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, di promozione e di tutela nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro delle produzioni agro-alimentari De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche culturali e tradizionali, siano meritevoli di riconoscimento protettivo, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) della promozione e sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio;
 - d) della ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) del rilascio di un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare la tipicità del prodotto, oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un apposito registro, denominato Registro De.Co. - Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Torri di Quartesolo nel settore agro-alimentare.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.Co., definendone forma, colori e contenuto.

Art. 3 – Iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.Co. possono essere proposte da chiunque abbia interesse e/o d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia il responsabile del procedimento ai sensi del successivo art. 4., il quale predispone una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.Co. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co. Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 180 dalla data di presentazione della richiesta.
4. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.Co. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
5. La Giunta Comunale approva, altresì, i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

Art. 4 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, oltre a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, elabora i disciplinari da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 3, comma 5.
2. A fini del corretto svolgimento delle sue funzioni, il responsabile del procedimento, può avvalersi di professionisti privati o organismi pubblici esperti nelle varie discipline e materie rilevanti nei singoli procedimenti.

Art. 5 – Utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio De.Co. è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.Co., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del servizio competente comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
5. L'istanza per la concessione del marchio può essere contestuale all'istanza per l'iscrizione nel registro De.Co.

Art. 6 – La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'unità organizzativa cui sono attribuite le competenze in materia di Attività Produttive.
2. Il responsabile della suddetta unità organizzativa disporrà con proprio atto la necessaria organizzazione, ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7 – Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.Co., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8 – Le tutele e le garanzie

1. I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi all'interesse pubblico.

Art. 9 – Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 10 – Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

Art. 11 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000,

T.U.EE.LL., secondo le modalità stabilite all'art. 16 della Legge 689/1981.

Art. 12 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale.
